

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA



Palermo, 05 AGO 2008

Assessorato del Lavoro, della Previdenza Sociale,
della Formazione Professionale e dell'Emigrazione

**AGENZIA REGIONALE PER L'IMPIEGO
E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Servizio V "LSU e Workfare"**

Servizio - V - Prot 2167

Oggetto: Indirizzo interpretativo e applicativo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lett.c), della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, della disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.

- A tutti gli Enti utilizzatori di lavoratori in attività socialmente utili
- Al Dipartimento regionale lavoro
- Al Servizio "Ufficio regionale del lavoro"
- Al Servizio "Ispettorato regionale del lavoro"
- Ai Servizi "Uffici provinciali del lavoro"
- Ai Servizi "Ispettorati provinciali del lavoro"

- e, per conoscenza,*
- Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
 - Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e dei Datori di lavoro
 - All'Area e ai Servizi dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale

LORO SEDI

La legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, pubblicata sulla G.U.R.S., Parte I, n. 57 del 30 dicembre 2003, recante disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004, all'art. 25, comma 1, estende il contributo di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, a tutte le misure di fuoriuscita previste dalla legislazione vigente e a tutti i soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del bilancio regionale.

Il richiamato art. 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, prevede la possibilità di concedere un contributo pari a 60 milioni di lire (oggi € 30.987,41), ripartito in cinque annualità in quote di pari importo, per ogni lavoratore destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente

utili ed impegnato nelle predette attività con finanziamento a carico del bilancio regionale ed a cui viene assicurata l'occupazione – attraverso le misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili previste dalla legislazione vigente – e con un compenso mensile non inferiore a lire 1.300.000 (oggi € 671,39).

Gli enti a cui può essere concesso il contributo in parola sono:

- a) le aziende ed enti pubblici dipendenti dall'Amministrazione regionale o comunque da essa vigilati, gli enti locali territoriali o istituzionali, nonché gli enti ed aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a vigilanza (*cf. art. 2, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24*);
- b) le Università degli studi della Sicilia ed il Centro Paolo Borsellino di Palermo (*cf. art. 25 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21*).
- c) le società e i consorzi a partecipazione prevalente della Regione e/o degli enti sottoposti a controllo e/o vigilanza della stessa (*cf. art. 25, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21*). In tal caso il contributo in parola può essere concesso in regime di *de minimis* in applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.

Gli enti in possesso dei requisiti sopra specificati hanno avanzato richiesta del contributo in parola, ma, alcuni, avendo modificato la propria natura giuridica, non hanno potuto beneficiare del contributo richiesto ancorché avessero già proceduto alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili.

Detti enti in assenza del contributo regionale hanno manifestato difficoltà a mantenere i rapporti contrattuali instaurati con i lavoratori socialmente utili.

Premesso quanto sopra. – su conforme indirizzo interpretativo reso dall'On. Assessore regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), della L.R. n° 10/2000, ed attergato al pro-memoria prot. n. 2092/V del 25 luglio 2008 – si ritiene che possa ovviarsi a tale criticità concedendo agli enti destinatari dei benefici il contributo di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 anche per l'assunzione di lavoratori già contrattualizzati ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n. 21/2003 da enti che, a seguito di modifica della propria natura giuridica, non hanno potuto beneficiare del contributo richiesto.

Gli enti interessati potranno far pervenire apposita richiesta a questo Servizio V.

IL DIRIGENTE GENERALE
(Lo Nigro)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
(Dott.ssa Maria Li Volsi)